Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 135 del 02.11.2021

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023. PIANO ASSUNZIONI ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **due** del mese di **novembre** alle ore **09:00**, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge e di regolamento, vennero oggi convocati a seduta, presso la Casa comunale, i componenti la Giunta comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

BOSSO MASSIMO	Sindaco	Presente
MASETTI MASSIMO	Vice Sindaco	Presente
BEVACQUA CONCETTA	Assessore	Assente
NANNI PAOLO	Assessore	Presente
RUGGERI MATTEO	Assessore	Presente
PINELLI SIMONA	Assessore	Assente
NEGRONI BARBARA	Assessore	Presente

Presenti n. 5 **Assenti n. 2**

Partecipa il Segretario Generale dott. Fanti Andrea che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. Bosso Massimo che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 135 del 02.11.2021

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso, con riguardo al piano triennale dei fabbisogni di personale, che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal TUEL (D.Lgs. 267/2000) e dal D.Lgs. 165/2001, attribuisce quest'organo specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche, disposizioni recepite dall'Amministrazione mediante il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato da ultimo con propria deliberazione n. 48 del 06.05.2014;
- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";

Richiamato il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, e s.m.i. che stabilisce:

- all'articolo 88 l'estensione dei principi di cui al decreto n. 165/2001 alle Autonomie Locali;
- all'articolo 89 - comma 5 - che gli Enti Locali, con la sola eccezione degli Enti Locali dissestati e strutturalmente deficitari, nel rispetto dei principi fissati dallo stesso Testo Unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- all'articolo 91 - comma 1 - che gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata della spesa di personale;
- all'articolo 91 - comma 2 - che gli Enti Locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2 bis, 3, 3bis e 3 ter dell'articolo 39 della Legge 27/12/1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificato dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

Richiamato il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., che stabilisce:

- all'articolo 2 che le Amministrazioni Pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- all'articolo 4 che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- all'articolo 5 che le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2 dello stesso Decreto Legislativo;
- all'articolo 6, commi 1 e 2, che "le Amministrazioni Pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in

coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance...";
- all'articolo 6, comma 3, che "In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo…";
- all'articolo 35, comma 4, che l'approvazione del piano triennale dei fabbisogni costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento;

Ricordato che, in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo, ai fini della mobilità collettiva, di effettuare annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale per categoria o area, qualifica e profilo professionale;

Precisato che la medesima norma stabilisce che "le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale";

Richiamato l'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo modificato da ultimo dall'articolo 16 della legge n. 183/2011, c.d. legge di stabilità 2012;

Rilevato che la suddetta disposizione:
- impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti;
- impegna i Dirigenti/Responsabili ad attivare tale procedura per il proprio settore e sanziona le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della sua ricollocazione presso altre Amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

Richiamata la precedente propria deliberazione n. 82 del 29.06.2021, ad oggetto: "Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021 - 2023. Piano assunzioni anno 2021", esecutiva ai sensi di legge, con la quale, fra l'altro, si è dato atto, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui all'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 effettuata dai Dirigenti, che il Comune di Casalecchio di Reno non presenta situazioni di esubero o di eccedenza di personale;

Viste le proprie precedenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
- n. 54 del 26.05.2020, avente ad oggetto: "Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020 – 2022. Piano assunzioni 2020. Rideterminazione della dotazione organica di Ente";
- n. 137 del 01.12.2020, avente ad oggetto: "Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020 – 2022. Piano assunzioni anno 2020 e 2021";

Rammentato che con la citata deliberazione n. 54 del 26.05.2020 si è provveduto, fra l'altro, alla rideterminazione della dotazione organica dell'Ente, per un totale di 210 posti;

Rammentato altresì che:
- secondo il dettato normativo del Decreto Legislativo n. 267/2000 e del Decreto Legislativo n. 165/2001, è specifica competenza di quest'organo definire gli atti generali di organizzazione del personale e di determinazione delle dotazioni organiche;
- l'articolo 89, 5° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 stabilisce che "gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dal … testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti";

Richiamato il già citato articolo 6 “Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale” del Decreto Legislativo n. 165/2001;

Visto l’articolo 78 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e sull’accesso all’impiego;

Visto il Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114 del 11.08.2014, il quale all’articolo 3, commi 5 e seguenti, è intervenuto a suo tempo a modificare la normativa per i limiti della spesa di personale per gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità a decorrere dall’anno 2014, disponendo, fra l’altro:

- la conferma delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557, 557-bis, 557–ter, della Legge n. 296 del 27.12.2006, Legge Finanziaria per l’anno 2007, e successive modifiche ed integrazioni, individuando i limiti percentuali di sostituzione del personale di ruolo cessato nell’anno precedente con aumento graduale dal 2014 al 2018;
- l’introduzione all’articolo 1 della citata Legge n. 296/2006 del comma 557- quater, che prevede che “ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014, gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale - P.T.F.P. -, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”, pertanto il triennio 2011/2012/2013;
- la conferma che i limiti di spesa del personale non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo;

Richiamato l’articolo 1, comma 228, della Legge 28.12.2015 n. 208, Legge di stabilità 2016, il quale è intervenuto a sospendere temporaneamente la vigenza del citato comma 5 articolo 3 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, prevedendo che “Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente”;

Visto il successivo articolo 22 del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale ha modificato il sopra citato articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aumentando la capacità assunzionale degli Enti Locali per gli anni 2017 e 2018 al 75% della spesa relativa alle cessazioni verificatesi nell'anno precedente, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente risultasse inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il Decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 263, comma 2, del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Rammentato, come da documentazione agli atti, che il rapporto dipendenti-popolazione del Comune di Casalecchio di Reno applicabile per gli anni 2017 e 2018 risultava inferiore al rapporto dipendenti-popolazione fissato con Decreto del Ministero dell’Interno del 10 aprile 2017, ed è pertanto stata applicata la percentuale del 75%;

Richiamato ancora il citato articolo 3, comma 5, del Decreto Legge n. 90/2014, a norma del quale:

- la capacità assunzionale degli Enti Locali dall’anno 2019 è ritornata pari al 100% della spesa relativa alle cessazioni verificatesi nell’anno precedente;
- a decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile ed è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;

Richiamato, inoltre, l'articolo 3, comma 5-sexies, del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, introdotto dall'articolo 14-bis del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.03.2019, n. 26, il quale prevede che "per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le Regioni e gli Enti Locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over";

Visto l'articolo 3, comma 8, della Legge 19.06.2019, n. 56, il quale dispone che al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo Decreto Legislativo n. 165 del 2001;

Richiamato, quanto alle assunzioni a titolo di lavoro flessibile, l'articolo 11, comma 4-bis del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito dalla Legge n. 114 del 11.08.2014, il quale inserisce all'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, e s.m.i., il periodo che dispone che le limitazioni previste dal medesimo comma 28 non si applichino agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006, fermo restando che la spesa complessiva non può essere comunque superiore a quella sostenuta nel 2009 per il lavoro flessibile;

Dato atto che il Ministero della Semplificazione e per la pubblica amministrazione ha emanato le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e che, pertanto, occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

Dato atto che il nuovo piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere redatto sulla scorta delle indicazioni contenute nelle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

Evidenziato che il documento espressamente fissa i seguenti due principi:

1. "gli enti territoriali opereranno, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica";
2. "le linee guida, adottate con decreti di natura non regolamentare definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore". Dal che se ne deve trarre la conseguenza che esso ha essenzialmente un rilievo sul terreno del metodo che le singole amministrazioni devono utilizzare;

Dato atto che, alla luce delle linee guida emanate, il concetto di fabbisogno di personale implica un'attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:

- quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare;

Ribadito che in sede di elaborazione dei piani i profili quantitativi e qualitativi devono, pertanto, convivere ritenendo che, soprattutto in ragione dei vincoli finanziari esterni che incidono sulla

quantificazione del fabbisogno, le scelte qualitative diventano determinanti al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse tanto finanziarie quanto umane;

Dato atto che il P.T.F.P. si configura come un atto di programmazione che deve essere adottato dal competente organo deputato all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Evidenziato che le linee di indirizzo tendono dunque a favorire cambiamenti organizzativi che superino i modelli di fabbisogno fondati sulle logiche delle dotazioni organiche storicizzate, a loro volta discendenti dalle rilevazioni di carichi di lavoro superate sul piano dell'evoluzione normativa e dell'organizzazione del lavoro e delle professioni;

Richiamato il DL 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019, e in particolare l'art. 33, comma 2, che riformula completamente la normativa in tema di capacità assunzionale da parte dei Comuni disponendo che **"**A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore-soglia....omissis...";

Preso atto che:

- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 108 del 27.04.2020;
- le disposizioni contenute nel decreto in parola si applicano ai Comuni con decorrenza dal 20.04.2020, come indicato all'art. 1, comma 2;

Considerato che il decreto dispone quanto segue:

- all'art. 2 vengono fornite le seguenti definizioni:

a) per spesa di personale: "impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato"
b) per entrate correnti: "media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata";

- all'art. 3 i Comuni sono divisi in 9 fasce demografiche tra le quali è prevista "Comuni con popolazione dai 10.000 ai 59.999 abitanti", che risulta essere quella a cui appartiene il Comune di Casalecchio di Reno;

- all’art. 4 viene individuato il valore soglia di massima spesa del personale (quale rapporto fra spese di personale ed entrate correnti) che per la fascia demografica cui appartiene il Comune di Casalecchio di Reno è pari al 27%, definendo al successivo art. 5 le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio;
- all’art. 6 comma 1 viene individuato il valore soglia di rientro della maggiore spesa di personale che, per la fascia demografica cui appartiene il Comune di Casalecchio di Reno è fissato al 31%;

Richiamata la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica, del 13.05.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11 settembre 2020, “Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”;

Rammentato che nella citata precedente deliberazione n. 82/2021:

- sono stati aggiornati i valori di spesa di personale ed entrate correnti utilizzati per i calcoli derivanti dal D.P.C.M. 17 marzo 2020 rispettivamente al 2020 e al triennio 2018/2020, in ragione della approvazione, con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 29.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, del rendiconto della gestione relativo all’anno 2020;
- il rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti del Comune di Casalecchio di Reno è stato determinato nel 29,73%, rientrando pertanto nella casistica di cui all’articolo 6, comma 3 del citato D.P.C.M., che prevede che i Comuni per i quali il rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti risulti compreso tra i valori soglia individuati dal decreto stesso, ovvero fra il 27% e il 31%, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato;
- nell’ammontare delle spese di personale sono stati considerati altresì tutti i costi legati al personale trasferito in Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia e all’Azienda ASC Insieme, in quota parte di riferimento, in analogia alla lettura dell’articolo 1, commi 557, 557-bis, 557–ter, della Legge n. 296 del 27/12/2006, Legge Finanziaria per l’anno 2007, e successive modifiche ed integrazioni e nelle more di nuove o diverse interpretazioni che dovessero intervenire in proposito;

Valutato, pertanto, alla luce di quanto esposto, che attualmente il Comune di Casalecchio di Reno deve sottostare alle seguenti limitazioni e adempimenti, fra loro connessi:

- capacità assunzionale fino al 100% secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del DL 90/2014 e come meglio specificato poco sopra;
- mantenimento del limite riferito alle spese di personale valore medio del triennio 2011 – 2013;
- programmazione di un percorso che non incrementi il rapporto in percentuale fra spese di personale ed entrate correnti ai sensi del D.P.C.M. 17 marzo 2020;

Verificato che risulta necessario provvedere ad una integrazione e aggiornamento del piano dei fabbisogni di personale, approvato con precedente deliberazione n. 82 del 29.06.2021, in ragione di nuove intervenute situazioni connesse a collocamenti a riposo, uscite per mobilità o dimissioni, al fine di programmare la sostituzione del personale in uscita senza incremento della spesa;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 90 del 30.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, a oggetto: “Modello macro organizzativo del Comune. Aggiornamento 2019 – 2024” così come aggiornata dalla successiva deliberazione n. 124 del 12.10.2021 ad analogo oggetto;

Ritenuto di confermare, rispetto alle assunzioni previste nel piano triennale approvato con deliberazione n. 82 del 29.06.2021, in parte in precedenza autorizzate con deliberazione n. 137/2020, quelle sotto elencate, in parte già realizzate:

anno 2021 tempo indeterminato

già in servizio effettivo:

- assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Operatore tecnico specializzato, categoria B posizione giuridica B1, da mobilità, dal 1° gennaio 2021;
- assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore amministrativo contabile, categoria C, per Area Risorse, da mobilità, dal 1° gennaio 2021;
- assunzione a tempo pieno e indeterminato di due Istruttori direttivi amministrativo contabili, categoria D, Area Risorse, da graduatoria di concorso, rispettivamente dal 4 gennaio 2021 e dal 25 gennaio 2021;
- assunzione a tempo pieno e indeterminato di due Istruttori tecnici, categoria C, mediante procedura selettiva pubblica conclusasi nel 2021, rispettivamente, dal 3 maggio 2021 e dal 11 maggio 2021;
- assunzione a tempo pieno e indeterminato di due Istruttori amministrativo contabili, categoria C, mediante utilizzo di graduatoria di concorso pubblico, Sportello Polifunzionale, rispettivamente dal 8 luglio 2021 e dal 19 luglio 2021;
- assunzione a tempo pieno e indeterminato di due ulteriori Istruttori tecnici, categoria C, da ampliamento graduatoria di concorso pubblico, rispettivamente dal 16 agosto 2021 e dal 23 agosto 2021;
- assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Operatore tecnico specializzato, categoria B posizione giuridica B1, con rapporto di lavoro a 20 ore settimanali, assunzione destinata a categoria protetta Legge n. 68/1999, dal 1° settembre 2021;
- assunzione a tempo pieno e indeterminato di due Istruttori amministrativo contabili, categoria C, mediante utilizzo di graduatoria di concorso pubblico, Area Servizi al Territorio, rispettivamente dal 19 luglio 2021 e dal 1° settembre 2021;
- assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore tecnico ambientale agricolo, categoria C, da concorso pubblico per titoli ed esami, Area Servizi al Territorio, dal 1° ottobre 2021;
- assunzione a tempo pieno e indeterminato di due Istruttori direttivi amministrativo contabili, categoria D, uno per l'Area Servizi alla persona e uno per l'Area Servizi al Cittadino e di Staff, da graduatoria di concorso, entrambi dal 1° ottobre 2021;

ancora da assumere

- un Istruttore amministrativo contabile, categoria C, Area Servizi al Territorio, da graduatoria di concorso pubblico, previsto in copertura dal 2 novembre 2021;
- assunzione a tempo pieno e indeterminato di due Istruttori bibliotecari culturali, categoria C, uno dei quali riservato agli interni, secondo la previsione dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., mediante procedura selettiva pubblica conclusa, assunzioni in corso;
- assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, per l'Area Servizi al Territorio, da graduatoria di concorso;
- assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore direttivo tecnico, categoria D, per l'Area Servizi al Territorio, da graduatoria di concorso anche mediante eventuale convenzionamento con altro Ente;

anno 2021 tempo determinato

- assunzione, con contratto a tempo pieno e determinato di un Dirigente, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, Decreto Legislativo n. 267/2000, Area Servizi alla persona, mediante selezione pubblica, dal 13.01.2020 al 30.06.2024, termine rettificato al 12.12.2021 a seguito di presentazione dimissioni dell'interessata;
- assunzione, con contratto a tempo pieno e determinato di alta specializzazione, ai sensi dell'articolo 110 Decreto Legislativo n. 267/2000, di un Istruttore direttivo tecnico, catego-

ria D, per il ruolo di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Mobilità e patrimonio immobiliare, mediante selezione pubblica, dal 17.02.2020 al 30.06.2024;
- assunzione, con contratto a tempo pieno e determinato, ai sensi dell'articolo 90 Decreto Legislativo n. 267/2000, di un Istruttore direttivo amministrativo, categoria D, per l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, mediante selezione pubblica, dal 01.04.2020 al 31.05.2024;
- assunzione a tempo determinato di due Educatori asilo nido, categoria C, con rapporto di lavoro 30 ore settimanali, da inizio settembre 2020 fino al 30 giugno 2021;
- assunzione a tempo determinato di due Educatori asilo nido, categoria C, con rapporto di lavoro 24 ore settimanali, da gennaio 2021 al 30 giugno 2021;
- assunzione a tempo determinato di un Istruttore amministrativo contabile, categoria C, dal 04.11.2020 al 31.12.2021, per lo Sportello Polifunzionale;
- proroga assunzione a tempo determinato di un Educatore asilo nido, categoria C, con rapporto di lavoro 30 ore settimanali, dal 1° luglio al 16 luglio 2021, per garantire l'apertura dei centri estivi;
- proroga assunzione a tempo determinato di un Educatore asilo nido, categoria C, con rapporto di lavoro 24 ore settimanali, dal 1° luglio al 16 luglio 2021, per garantire l'apertura dei centri estivi;
- assunzione a tempo determinato di quattro Educatori asilo nido, categoria C, con rapporto di lavoro 30 ore settimanali, da ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, potenziamento organico nidi;

Verificato che, a fronte delle esigenze di servizio rappresentate nel frattempo, si è reso necessario, al fine di garantire il servizio degli asili nido comunali, procedere ad ulteriori due assunzioni di Educatori asilo nido, categoria C, con rapporto di lavoro 30 ore settimanali, da ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, in ragione di una assenza ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001 e di una uscita dall'organico, non preventivate, finanziate a bilancio dal risparmio per posticipi di parte delle assunzioni programmate;

Rammentato che con il precedente provvedimento n. 82/2021 erano inoltre state programmate le seguenti assunzioni:
<u>anno 2021 tempo determinato</u>
- assunzione di un Istruttore amministrativo contabile, categoria C, per lo Sportello Polifunzionale, per tre mesi, a copertura del periodo estivo, al fine di garantire i periodi di assenza per ferie del personale di ruolo, ad oggi non realizzata in quanto non è stato reperito candidato disponibile dalla graduatoria vigente;

<u>anno 2022 tempo indeterminato</u>
- assunzione a tempo pieno e indeterminato di due Istruttori amministrativo contabili, categoria C, mediante utilizzo di graduatoria di concorso pubblico, Sportello Polifunzionale e Area Servizi al Territorio;

Ritenuto di procedere ad aggiornare e integrare le suddette assunzioni, tenuto conto del quadro organizzativo dell'Ente, delle ulteriori cessazioni previste, nonché delle esigenze rappresentate dai Dirigenti, con quelle sotto elencate:
<u>anno 2021 tempo indeterminato</u>
- anticipo a novembre 2021 della previsione di assunzione a tempo pieno e indeterminato di due Istruttori amministrativo contabili, categoria C, mediante utilizzo di graduatoria di concorso pubblico, Sportello Polifunzionale e Area Servizi al Territorio, assunzioni in precedenza autorizzate in copertura dal gennaio 2022;
- assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore direttivo tecnico, categoria D, per l'Area Servizi al Territorio, in precedenza prevista da graduatoria di concorso pubblico, che risulta ad oggi esaurita, mediante nuova procedura selettiva pubblica;
- assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, per l'Area Servizi al Territorio, in precedenza prevista da graduatoria di concorso pubblico, mediante nuova procedura selettiva pubblica, anche in considerazione della specificità del ruolo da ricoprire;

- assunzione di un ulteriore Istruttore bibliotecario culturale, categoria C, da graduatoria approvata;

anno 2022 tempo determinato

- proroga assunzione a tempo determinato di sei Educatori asilo nido, categoria C, con rapporto di lavoro 30 ore settimanali dal 1° gennaio al 30 giugno 2022;
- assunzione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, di un Dirigente per l'Area Servizi al Territorio, dal 1° maggio 2022, in ragione del collocamento a riposo del titolare del posto;

Dato atto che il piano dei fabbisogni proposto, come risultante dall'allegato A) al presente atto, quale parte integrante, formale e sostanziale, è stato formulato tenendo conto delle disposizioni normative sopra esposte, anche alla luce del D.P.C.M. 17 marzo 2020;

Dato atto che l'effettiva e completa realizzazione di quanto previsto con il presente provvedimento è subordinata al rigoroso rispetto di tutti i vigenti limiti normativi in materia di pareggio di bilancio e di spesa del personale, per la verifica dei quali si rinvia ai Servizi Finanziari e Servizio Personale Associato, rispettivamente competenti per materia;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione dell'aggiornamento e integrazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 e del Piano assunzioni anni 2021 e 2022 di cui all'allegato A), come sopra specificato;

Rammentato che con propria deliberazione n. 18 del 23 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2021/2023, di cui all'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006;

Acquisito nel merito del presente provvedimento il parere favorevole del Collegio dei Revisori, verbale n. 10 del 29.10.2021, così come previsto dall'articolo 19, 8° comma, della Legge n. 448/2001, conservato in atti;

Informate le RSU aziendali;

Dato atto che ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati richiesti ed acquisiti in allegato alla presente deliberazione, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;

Richiamati:

- l'articolo 39, 1° comma, della Legge n. 449/1997;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli articoli 89, comma 5, e 91;
- l'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001;
- l'articolo 86 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e sull'accesso all'impiego;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento e integrazione del piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021 – 2023 secondo la definizione espressa in narrativa;

2. di approvare il Piano assunzioni anni 2021 e 2022, nella stesura di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante formale e sostanziale;

3. di assicurare che le risorse a finanziamento del piano approvato con il presente provvedimento sono iscritte nel bilancio armonizzato 2021/2023, approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 25.03.2021;

4. di dare atto che l'aggiornamento e integrazione al piano triennale approvato con il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto delle seguenti disposizioni:
   a) quanto al disposto del comma 557, articolo 1, Legge n. 296/2006 e s.m.i., risulta garantito il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;
   b) quanto al disposto del comma 557-quater, articolo 1, Legge n. 296/2006 e s.m.i., la spesa di personale per il 2020 risulta entro i limiti del valore medio di spesa del triennio 2011/2013;
   c) quanto al disposto del comma 28, articolo 9, Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, e s.m.i., lo stesso risulta rispettato;
   d) quanto al disposto di cui ai commi 470, 475 e 476 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è stato conseguito il saldo di cui all'articolo 466 della medesima legge e si è provveduto ad effettuare le relative comunicazioni previste dalla normativa vigente;
   e) rispetto della capacità assunzionale da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del DL 90/2014;
   f) Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni" e relativa circolare applicativa;

5. di dare atto che l'Ente ha approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2021/2023, in ottemperanza al disposto dell'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 198 dell'11 aprile 2006, con deliberazione n. 18 del 23.02.2021;

6. di dare atto che l'effettiva realizzazione di quanto previsto con il presente provvedimento è subordinata al rigoroso rispetto di tutti i vigenti limiti normativi in materia di pareggio di bilancio e di spesa del personale, per la verifica dei quali – da effettuare prima dell'effettiva presa in servizio dei dipendenti – si rinvia ai Servizi Finanziari e Servizio Personale Associato, rispettivamente competenti per materia;

7. di precisare quindi che il piano in parola potrà essere rivisto in relazione a nuove e diverse esigenze, nonché alle eventuali limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;

8. di rinviare a provvedimenti di competenza dirigenziale l'attuazione di quanto previsto con il presente atto.

Successivamente con votazione unanime e palese, stante l'urgenza di procedere nel merito a salvaguardia dell'operatività dell'Ente,

DELIBERA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000.

Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale del **02/11/2021**

Il Sindaco
BOSSO MASSIMO

Il Segretario Generale
FANTI ANDREA

Allegato A

PIANO ASSUNZIONI ANNI 2021 E 2022

COSTI SU ANNO 2021

PROGRAMMATE RUOLO

	Profilo	categoria	decorrenza	n.ro posti	part time	mesi	assegni	oneri	totale	modalità di copertura
1	Operatore tecnico specializzato	B1	01/01/2021	1		12,0	20.425,20	7.596,13	**28.021,33**	Assunzione tramite mobilità, finanziato G.C. n. 137/2020 - 82/2021
2	Operatore tecnico specializzato tempo parziale	B1	01/09/2021	1	20	4,0	3.782,44	1.406,69	**5.189,14**	Categoria protetta assunzione diretta finanziato G.C. n. 82/2021
3	Istruttore tecnico	C1	03/05/2021 e 10/5/2021	2		8,0	30.625,79	11.389,73	**42.015,52**	Assunzione tramite graduatoria concorso, finanziato G.C. n. 137/2020 - 82/2021
4	Istruttore tecnico	C1	16/08/2021	1		4,5	8.613,50	3.203,36	**11.816,86**	Assunzione tramite ampliamento graduatoria concorso, finanziato G.C. n. 137/2020 - 82/2021
5	Istruttore tecnico	C1	23/08/2021	1		4,3	8.230,68	3.060,99	**11.291,67**	Assunzione tramite ampliamento graduatoria concorso, finanziato G.C. n. 137/2020 - 82/2021
6	Istruttore tecnico ambientale agricolo	C1	01/10/2021	1		3,0	5.742,33	2.135,57	**7.877,91**	Concorso pubblico per titoli ed esami, finanziato G.C. n. 137/2020 - 82/2021
7	Istruttore amministrativo contabile	C1	01/01/2021	1		12,0	22.969,34	8.172,49	**31.141,83**	Assunzione tramite mobilità, finanziato G.C. n. 137/2020 - 82/2021
8	Istruttore amministrativo contabile	C1	08/07/2021	1		6,0	11.484,67	4.086,25	**15.570,92**	Assunzione tramite ampliamento graduatoria concorso, finanziato G.C. n. 137/2020 - 82/2021
9	Istruttore amministrativo contabile	C1	19/07/2021	1		5,5	10.527,61	3.745,72	**14.273,34**	Assunzione tramite ampliamento graduatoria concorso, finanziato G.C. n. 137/2020 - 82/2021
10	Istruttore bibliotecario culturale	C1	01/11/2021	2		2,0	7.656,45	2.724,16	**10.380,61**	Concorso pubblico, un posto riservato interni, finanziato G.C. n. 137/2020 - 82/2021
11	Istruttore bibliotecario culturale	C1	01/12/2021	1		1,0	1.981,25	704,93	**2.686,18**	Da ampliamento graduatoria di concorso
12	Istruttore amministrativo contabile	C1	19/07/2021	1		5,5	10.527,61	3.745,72	**14.273,34**	Assunzione tramite ampliamento graduatoria concorso finanziato G.C. n. 82/2021
13	Istruttore amministrativo contabile	C1	01/09/2021	1		4,0	7.656,45	2.724,16	**10.380,61**	Mobilità interna o ampliamento graduatoria concorso finanziato G.C. n. 82/2021
14	Istruttore amministrativo contabile	C1	02/11/2021	1		2,0	3.828,22	1.362,08	**5.190,31**	Assunzione tramite ampliamento graduatoria concorso finanziato G.C. n. 82/2021
15	Istruttore amministrativo contabile	C1	02/11/2021	1		2,0	3.962,50	1.409,86	**5.372,36**	Assunzione tramite ampliamento graduatoria concorso finanziato G.C. n. 82/2021 da gennaio 2022
16	Istruttore amministrativo contabile	C1	02/11/2021	1		2,0	3.828,22	1.362,08	**5.190,31**	Assunzione tramite ampliamento graduatoria concorso finanziato G.C. n. 82/2021 da gennaio 2022
17	Istruttore direttivo amministrativo contabile	D	04/01/2021	1		12,0	24.944,39	8.875,21	**33.819,61**	Assunzione tramite graduatoria concorso, finanziato G.C. n. 137/2020 - 82/2021
18	Istruttore direttivo amministrativo contabile	D	01/11/2021	1		2,0	4.157,40	1.479,20	**5.636,60**	Assunzione tramite concorso pubblico D finanziato G.C. n. 82/2021
19	Istruttore direttivo amministrativo contabile	D	01/10/2021	2		3,0	6.236,10	2.218,80	**8.454,90**	Assunzione tramite concorso pubblico specifico Area Tecnica finanziato G.C. n. 82/2021
20	Istruttore direttivo amministrativo contabile	D	25/01/2021	1		11,0	22.865,69	8.135,61	**31.001,31**	Assunzione tramite graduatoria concorso, finanziato G.C. n. 137/2020 - 82/2021
21	Istruttore direttivo tecnico	D	01/10/2021	1		3,0	6.236,10	2.218,80	**8.454,90**	Assunzione tramite concorso pubblico finanziato G.C. n. 82/2021
	TOTALE			24			**226.281,95**	**81.757,58**	**308.039,53**	

PROGRAMMATE NON RUOLO

	Profilo	categoria	periodo	n.ro posti	part time	mesi	assegni	oneri	totale	modalità di copertura
1	Educatore asilo nido part time 30 h	C1ins	01/09/2020-30/06/2021	2	30	6,0	19.812,51	7.368,27	**27.180,78**	Organico potenziato nidi
2	Educatore asilo nido part time 30 h	C1ins	1/7/2021-16/7/2021	1	30	0,5	880,56	327,48	**1.208,03**	Organico potenziato nidi
3	Educatore asilo nido part time 24 h	C1ins	07/01/2021-30/06/2021	2	24	6,0	15.850,01	5.894,62	**21.744,62**	Organico potenziato nidi
4	Educatore asilo nido part time 24 h	C1ins	1/7/2021-16/7/2021	1	24	0,5	704,44	261,98	**966,43**	Organico potenziato nidi
5	Educatore asilo nido part time 30 h	C1ins	1 mese	1	30	1,0	1.651,04	614,02	**2.265,06**	indennità maternità
6	Educatore asilo nido part time 30 h	C1ins	1/10/2021-31/12/2021	6	30	3,0	29.718,76	11.052,41	**40.771,17**	Organico potenziato nidi, sostituzione uscita da organico e maternità
7	Istruttore amministrativo contabile	C1	4/11/2020-31/12/2021	1		12,0	22.969,34	8.172,49	**31.141,83**	Demografici-Sportello
8	Istruttore amministrativo contabile	C1	1/7/2021-30/9/2021	1		3,0	5.742,33	2.043,12	**7.785,46**	Demografici-Sportello
9	Istruttore direttivo amministrativo	D3	01/04/2020-31/5/2024	1		12,0	28.285,65	10.064,03	**38.349,68**	Assunzione ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. 267/00
10	Istruttore direttivo tecnico	D	17/02/2020-30/6/2024	1		12,0	24.944,39	9.276,82	**34.221,21**	Assunzione ai sensi dell'art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/00
11	Dirigente	dir	13/01/2020-12/12/2021	1		12,0	45.260,77	16.832,48	**62.093,25**	Assunzione ai sensi dell'art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/00
	TOTALE			18			**195.819,80**	**71.907,73**	**267.727,53**	

COSTI SU ANNO 2022

PROGRAMMATE NON RUOLO

	Profilo	categoria	periodo	n.ro posti	part time	mesi	assegni	oneri	totale	modalità di copertura
1	Educatore asilo nido part time 30 h	C1ins	1/1/2022-30/6/2022	6	30	6,0	59.437,52	22.104,81	**81.542,34**	Organico potenziato nidi, sostituzione uscita da organico e maternità
2	Istruttore direttivo amministrativo	D3	01/04/2020-31/5/2024	1		12,0	28.285,65	10.064,03	**38.349,68**	Assunzione ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. 267/00
3	Istruttore direttivo tecnico	D	17/02/2020-30/6/2024	1		12,0	24.944,39	9.276,82	**34.221,21**	Assunzione ai sensi dell'art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/00
4	Dirigente	dir	1/5/2022-31/5/2024	1		8,0	30.173,85	11.221,65	**41.395,50**	Assunzione ai sensi dell'art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/00